



San Marino, 28 marzo 2019

Prot. n. 25/2019/AV

Gent.ma Sig.ra

Avv. Giovanna Crescentini

Dirigente Segreteria Istituzionale

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI	
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	38835
Data	02-04-2019

Gentile Dottoressa, d'ordine del Dirigente Prof. Avv. Giovanni Guzzetta, Le invio le disposizioni riguardanti i "criteri di distribuzione del lavoro giudiziario", per l'inoltro agli Ecc.mi Capitani Reggenti, al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, al Segretario di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia, al Presidente della Commissione Affari di Giustizia, agli altri componenti del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, anche ai fini della comunicazione al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato e della pubblicazione sulla pagina web della Segreteria di Stato alla Giustizia.

Distinti saluti.

IL CANCELLIERE
Viviana Merlo



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

Prot. n. 145/03/66/19

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL LAVORO GIUDIZIARIO

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

Visti

Gli artt. art. 1, commi 2 e 4 e l'art. 6, commi 5 e 6, l.q. n. 145/03 e ss.mm.ii.

Considerata

l'esigenza di contemperare il principio, di cui all'art. 1, comma 2, l.q. 145/03 ss.mm.ii., in forza del quale "i magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione", con quello di cui all'art. 5, comma 2, l.q. n. 145/03, secondo cui l'attribuzione del lavoro ai Commissari della Legge e agli Uditori Commissariali è disposta dal Dirigente "tenendo conto della professionalità acquisita, dell'esperienza di servizio e dei titoli".



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Ritenuto

necessario operare una redistribuzione e razionalizzazione del lavoro giudiziario alla luce della necessità, da tempo insorta a seguito delle dimissioni di un Commissario della legge con funzioni di decidente penale, di reintegrare il relativo ruolo, nonché a seguito della recente immissione in ruolo di un Commissario della Legge, ed altresì al fine di assicurare una tendenziale omogeneità ed equilibrio nella distribuzione del carico di lavoro fra i Giudici ed evitare l'esclusività di assegnazioni in capo a singoli Commissari.

Ritenuto

che, malgrado l'art. 3, comma 16, della Dichiarazione dei Diritti e l'art. 2, comma 6, l. cost. 144/2003 impongano, con riferimento all'esercizio dell'ufficio di magistrato, esclusivamente l'assegnazione di competenze che rientrino nella "funzione giurisdizionale", sussistono previsioni legislative che appaiono attribuire ai magistrati funzioni difficilmente riconducibili a quella giurisdizionale, le quali, però, in ossequio al principio di legalità, debbono comunque essere svolte fintanto che tali disposizioni legislative non siano rimosse dall'ordinamento da parte del legislatore o del giudice della costituzionalità delle leggi; con la conseguenza che, anche rispetto a queste ultime, è doveroso procedere alla relativa assegnazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

DISPONE

1. *Disposizioni generali e di principio*

- 1.1. In via generale, e ove non altrimenti previsto, ogni materia è attribuita ad almeno due Commissari della Legge, ai quali i procedimenti verranno assegnati secondo un criterio di alternanza con riferimento al momento dell'iscrizione o altra modalità di presa in carico da parte della Cancelleria, seguendo l'ordine alfabetico crescente sulla base del relativo Cognome.
- 1.2. Gli uditori giudiziari saranno assegnati ciascuno a due Commissari, che essi coadiuveranno in misura paritaria.
- 1.3. Salve le deroghe previste dalle presenti disposizioni, ai fini della rigorosa attuazione delle stesse, qualora non vi provveda la Cancelleria, i procedimenti che siano stati erroneamente assegnati ad un Commissario che, ai sensi delle presenti disposizioni, è privo della relativa attribuzione per materia, saranno riassegnati, allo stato degli atti, al Commissario competente, su istanza del Commissario interessato o su segnalazione della Cancelleria. Le parti possono formulare istanza motivata in tal senso alla Cancelleria presso la quale il fascicolo è pendente.
- 1.4. Ciascun Commissario può, qualora si renda necessario per ragioni di ufficio e previa comunicazione scritta alla Cancelleria, prendere visione dei fascicoli dei Colleghi cui sono attribuite le medesime competenze o competenze connesse a uno o più dei procedimenti di cui è titolare. La Cancelleria provvede a informare tempestivamente il Commissario interessato. Si applicano le norme relative ai casi



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di opponibilità del segreto previste dalla legge. Salvo che nel caso di cui al periodo precedente, il fascicolo è messo a disposizione del Commissario richiedente nel più breve tempo possibile.

- 1.5. Nell'ipotesi in cui nessuno dei criteri, principali o sussidiari, indicati nelle presenti disposizioni sia, per qualsiasi motivo, applicabile, si procederà mediante sorteggio sulla base delle disposizioni dirigenziali vigenti, che si intendono a questo fine confermate.
- 1.6. La violazione delle presenti disposizioni rileva ai fini della sorveglianza a cui è sottoposto ciascun Magistrato.

2. Distribuzione dei procedimenti civili, amministrativi e commerciali

- 2.1. Alle funzioni in materia civile, commerciale e amministrativa sono assegnati i Commissari della legge Giovanni Belluzzi, Fabio Giovagnoli, Isabella Pasini, Valeria Pierfelici e Massimiliano Simoncini. Mantiene alcune attribuzioni il Commissario della legge Laura di Bona, sino ad esaurimento del carico.
- 2.2. Nelle materie che seguono, la distribuzione delle cause e dei procedimenti viene effettuata alternativamente tra due Commissari, con assegnazione da parte della Cancelleria in base all'ordine di iscrizione o presa in carico da parte della Cancelleria, iniziando dal Commissario il cui Cognome precede in ordine alfabetico, secondo i seguenti criteri di ripartizione materiale:
- 2.2.1. **Cause in materia di cittadinanza; assenza e morte presunta; relative allo stato civile ed alla legge elettorale e altre cause in materia, compresi i**



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti il cambiamento del nome e del cognome; annotazioni sui registri dello stato civile:** Commissari della legge Giovagnoli e Simoncini.
- 2.2.2. **Cause in materia di capacità delle persone, cause e procedimenti in materia di adozioni:** Commissari della legge Pasini e Pierfelici.
- 2.2.3. **Cause e procedimenti civili, anche di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di tutela minori (Giudice minorile e Giudice tutelare):** Commissari della Legge Pasini e Pierfelici.
- 2.2.4. **Cause in materia successoria:** Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici.
- 2.2.5. **Cause in materia di responsabilità aquiliana:** Commissari della legge Giovagnoli e Simoncini.
- 2.2.6. **Cause in materia di lavoro subordinato privato (Magistratura del Lavoro, compresa la sorveglianza sulle associazioni di categoria e sindacati):** Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici.
- 2.2.7. **Cause in materia di diritti reali:** Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici.
- 2.2.8. **Cause in materia di garanzie reali e di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:** Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici.
- 2.2.9. **Cause e procedimenti relativi ad espropriazioni per pubblica utilità:** Commissari della legge Belluzzi e Simoncini.
- 2.2.10. **Cause in materia di appalti pubblici e privati; accertamenti tecnici preventivi:** Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici.
- 2.2.11. **Cause in materia di proprietà industriale, segni distintivi, concorrenza sleale e diritto d'autore:** Commissari della legge Pierfelici e Simoncini.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- 2.2.12. **Cause in materia tributaria e cause civili in materia di ricorsi avverso le delibere del Consiglio di amministrazione dell'I.S.S.:** Commissari Belluzzi e Pasini.
- 2.2.13. **Procedimenti per la nomina di arbitri:** Commissari della legge Belluzzi e Simoncini.
- 2.2.14. **Cause e provvedimenti in materia societaria, nonché relativi ad enti morali, associazioni non commerciali, fondazioni:** Commissari della legge Pasini e Pierfelici.
- 2.2.15. **Cause in materia di *Trust* non rientranti nella competenza della Corte per il *Trust* e i rapporti fiduciari:** Commissari della legge Giovagnoli e Pierfelici.
- 2.2.16. **Procedimenti di volontaria giurisdizione in generale (compresi quelli relativi alla capacità degli adulti; agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori; nonché alle attribuzioni previste dalla legge 20 giugno 2008, n. 97):** Commissari della legge Pasini e Pierfelici.
- 2.2.17. **Procedure di mano regia e procedimenti giudiziari sui servizi di Esattoria; nonché attribuzioni derivanti dalla legge istitutiva del Bollettino dei protesti:** Commissari della legge Belluzzi e Simoncini.
- 2.2.18. **Procedimenti di delibazione di sentenze estere, nonché di lodi arbitrali:** Commissari della Legge Belluzzi e Simoncini.
- 2.2.19. **Istruzione del giudizio di secondo grado nelle cause e nei procedimenti decisi dai Commissari della legge:** Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici.
Qualora l'impugnazione riguardi una sentenza emessa dal Commissario della legge assegnatario del giudizio di impugnazione, la Cancelleria l'assegnerà all'altro.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

2.2.20. **Rogatorie internazionali passive in materia civile (comprese anche le esecuzioni estere):** Commissari della legge Belluzzi e Simoncini.

2.2.21. **Procedure concorsuali:** Commissari della legge Giovagnoli e Pierfelici. Le cause in materia concorsuale sono assegnate al Giudice del procedimento, mentre le cause relative alle azioni revocatorie concorsuali competono al Commissario Pierfelici per quelle autorizzate dal Commissario Giovagnoli e viceversa.

2.2.22. **Ricorsi giurisdizionali amministrativi:** Commissari della legge Giovagnoli e Pasini.

2.3. Nelle materie che seguono, la distribuzione delle cause e dei procedimenti viene effettuata tra più Commissari, con assegnazione da parte della Cancelleria in base all'ordine di iscrizione o presa in carico da parte della Cancelleria, iniziando dal Commissario il cui Cognome precede in ordine alfabetico crescente, secondo i seguenti criteri di ripartizione:

2.3.1. **Cause in materia contrattuale e di obbligazioni (anche cartolari); cause relative a procedure strumentali ed esecuzioni indipendentemente dal valore; cause relative a locazioni di immobili:** Commissari della Legge Belluzzi, Giovagnoli, Pasini, Pierfelici, Simoncini.

2.3.2. **Controllo preventivo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione:** Commissari della legge Belluzzi, Pierfelici, Simoncini. In relazione a tale materia, ciascun commissario esercita l'attribuzione per un periodo di 4 mesi, decorsi i quali subentrerà il Commissario che gli succede secondo l'ordine alfabetico prestabilito.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

2.3.3. Designazione della Presidenza della Commissione di Disciplina per i dipendenti pubblici: Commissario Battaglino fino al 31 dicembre 2019; successivamente, secondo l'ordine alfabetico: Commissari della Legge Belluzzi, Giovagnoli, Pasini, Pierfelici, Simoncini.

3. Disposizioni generali e transitorie in materia di distribuzione dei procedimenti civili, amministrativi e commerciali

3.1. Qualora, all'atto dell'iscrizione o presa in carico da parte della Cancelleria, per la peculiarità della fattispecie dedotta, sussista astrattamente un concorso di competenze o comunque vi sia un dubbio sulla materia prevalente ai fini dell'assegnazione, il Cancelliere o il Commissario che abbia ricevuto il fascicolo debbono segnalarlo all'altro o agli altri Commissari interessati. Nel caso di conflitto negativo o positivo di competenza tra i commissari, ai sensi delle presenti disposizioni, questo viene comunicato al Dirigente, il quale può procedere mediante sorteggio tra i Commissari interessati. Ai fini della presente disposizione anche le parti possono presentare alla Cancelleria un'istanza motivata rilevando profili di incompetenza nelle assegnazioni.

3.2. Le cause civili in istruttoria attualmente in carico al Commissario della legge di Bona vengono assegnate al Commissario della legge Simoncini, sino ad esaurimento.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- 3.3. Le cause attualmente in *pro servato* già in carico al Commissario della legge di Bona restano alla stessa assegnate sino ad esaurimento, eccetto quelle residue originariamente in carico al dott. Felici, trattate in istruttoria dal dott. Simoncini, che vengono assegnate allo stesso.
- 3.4. I procedimenti, anche di esecuzione e di volontaria giurisdizione, nonché le cause civili, in istruttoria e in *pro servato*, già in carico al Commissario Felici vengono assegnati (salvo quanto previsto dalla precedente disposizione) ai giudici rispettivamente titolari, in base alle presenti disposizioni, delle attribuzioni cui afferiscono, a partire da quello più risalente in ordine di iscrizione, presa in carico da parte della Cancelleria o di irrotulazione per quelle *pro servato*.
- 3.5. Le procedure concorsuali già in carico al Commissario della legge Felici sono assegnate, a partire da quello più risalente in ordine di iscrizione o presa in carico da parte della Cancelleria, ai Commissari Giovagnoli e Pierfelici, titolari, in base alle presenti disposizioni, della relativa attribuzione, fino ad esaurimento.
- 3.6. I procedimenti di volontaria giurisdizione attualmente in carico al Commissario della legge di Bona vengono assegnati al Commissario della legge Simoncini, con esclusione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in tema di tutela minori e di violenza donne, che restano in carico al Commissario della legge di Bona.
- 3.7. Le procedure concorsuali già in carico al Commissario della legge di Bona vengono assegnate al Commissario Simoncini, sino ad esaurimento.
- 3.8. Tutte deleghe disposte nei confronti del Commissario Massimiliano Simoncini, nella sua precedente qualità di Uditore Commissariale, si intendono cessate di diritto dall'atto del Giuramento.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

3.9. I Commissari della legge Belluzzi, Giovagnoli, Pasini, Pierfelici e Simoncini provvedono alla reperibilità civile, secondo turni settimanali organizzati in ordine alfabetico crescente. La tabella delle reperibilità è comunicata, a cura della cancelleria, ai Commissari e agli altri soggetti interessati. In caso di impossibilità ad intervenire del Giudice reperibile, lo stesso deve provvedere a contattare il Giudice successivo secondo l'ordine di reperibilità, in ogni caso assicurandosi della relativa presa in carico dell'intervento. Con specifico provvedimento, il Giudice reperibile, o colui che lo sostituisce, impartisce istruzioni ai competenti uffici, servizi, organi di polizia e sanitari.

3.10. Nel caso di atti improcrastinabili, allorché si verifichi, a seguito di reiterati tentativi, l'irraggiungibilità del giudice reperibile, l'istante procede a contattare il Giudice successivo secondo l'ordine di reperibilità. Il Commissario risultato irraggiungibile, benché reperibile, è tenuto a fornire al Dirigente una tempestiva giustificazione scritta delle motivazioni di tale irraggiungibilità.

4. Distribuzione dei procedimenti di istruttoria penale

4.1. Alle funzioni di istruttoria penale sono assegnati i Commissari della legge Laura di Bona, Simon Luca Morsiani e Antonella Volpinari.

4.2. Nelle materie che seguono, la distribuzione dei procedimenti, anche aperti contro ignoti, viene effettuata alternativamente tra due Commissari, con assegnazione da parte della Cancelleria in base all'ordine di iscrizione o presa in carico da parte della



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Cancelleria, iniziando dal Commissario il cui Cognome precede in ordine alfabetico, secondo i seguenti criteri di ripartizione:

- 4.2.1. **Riciclaggio, reati previsti dalla normativa antiriciclaggio e reati in materia bancaria e finanziaria; reati contro la vita e l'incolumità personale (artt. 150-166 c.p.), oltre ai reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi i reati per lesioni colpose da incidente stradale e i reati non integranti violenza di genere di cui alla L. 97/2008; reati contro la libertà personale (167-182 c.p.); reati contro la famiglia (artt. 223-235 c.p.); reati in materia di sostanze stupefacenti, turismo, esposizioni e attività pubblicitarie, reati in materia di armi ed in materia di forensi:** Commissari Morsiani e Volpinari.
- 4.2.2. **Reati contro l'onore (183-189 c.p.) e reati di diffamazione a mezzo stampa e reati di stampa; reati contro l'inviolabilità dei segreti (190-193 c.p.) oltre ai reati previsti dalla legge n. 93 del 2008, in materia di intercettazioni abusive e, più in generale, previsti dalle leggi speciali in materia di tutela della riservatezza; reati contro il patrimonio (194-222 c.p.); reati contro la fede pubblica (295-302 c.p.); reati di contraffazione e alterazione (307-313 c.p.), tutela penale ed amministrativa del diritto d'autore, dei programmi per elaboratore, nonché reati in materia di commercio, industria e artigianato di cui alla legislazione speciale; reati contro lo Stato (324-409 c.p.) eccettuati i reati di contrabbando, evasione fiscale (388-389 c.p.) e i reati tributari previsti dalla legislazione speciale:** Commissari di Bona e Morsiani.
- 4.2.3. **Reati contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale (artt. 236-259 c.p.) tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del territorio - tutela**



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

penale del lavoro e dell'attività sindacale – reati in materia di trasmissioni e telecomunicazioni, raccolta, elaborazione e uso dati nel settore dell'informatica – tutela penale della sanità e sicurezza sociale, tutela della salute, dell'igiene delle sostanze e dei consumi alimentari; reati contro la fede religiosa e i sentimenti verso i defunti (artt. 260-267 c.p.); reati contro la moralità pubblica (artt. 268-283 c.p.) compresi i reati previsti dalla legislazione speciale in materia di giochi della sorte, concorsi a premi, lotterie e scommesse; reati contro l'ordine pubblico (artt. 284-294 c.p.) [N.B. il reato di associazione a delinquere (art. 287 c.p.) segue il reato per il quale essa è stata costituita]; reati contro l'economia pubblica (artt. 303-323); reati di contrabbando, evasione fiscale (388-389 c.p.) e reati tributari previsti dalla legislazione speciale: Commissari di Bona e Volpinari.

4.2.4. Rogatorie passive e procedure di estradizione: Commissari Buriani e Volpinari. In caso di connessione del procedimento per rogatoria con un procedimento interno, la richiesta di assistenza giudiziaria è assegnata al giudice di primo grado che procede. Se il procedimento è pendente innanzi al Giudice d'appello, alla richiesta di assistenza giudiziaria provvedono i Commissari Buriani o Volpinari, secondo la regola generale.

4.2.5. Esecuzione penale: fino al 31 dicembre 2019: Battaglino e di Bona; dal 1° gennaio 2020: Morsiani e di Bona.

4.3. Nelle materie che seguono, la distribuzione dei procedimenti, anche aperti contro ignoti, viene effettuata tra tutti e tre i Commissari che esercitano l'istruttoria penale, per un periodo di quattro mesi ciascuno, con assegnazione da parte della Cancelleria



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

iniziando dal Commissario il cui Cognome precede in ordine alfabetico crescente: **reati in materia di disciplina e sicurezza della circolazione stradale senza il concorso di altri reati; reati di uso indebito di strumenti di pagamento (art. 204 bis c.p.); reati di frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento (art. 401 bis c.p.); reati di furto e danneggiamento iscritti nei confronti di ignoti (artt. 194 e 203 c.p.); reati di emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.), reati di falsità in monete (art. 401 c.p.): di Bona, Morsiani e Volpinari;**

5. Disposizioni generali in materia di istruttoria penale:

- 5.1. Qualora all'atto dell'iscrizione o presa in carico da parte della Cancelleria, la Cancelleria riscontri la sussistenza di più ipotesi di reato, rientranti, sulla base dei presenti criteri, nella competenza di più inquirenti, assegna il procedimento al Commissario titolare della competenza per il reato più grave tra quelli ipotizzati, dando contestuale comunicazione a tutti gli altri Commissari interessati.
- 5.2. Ai fini del rispetto dei criteri di assegnazione, ciascun Commissario è tenuto a ritrasmettere alla Cancelleria il fascicolo, entro il decimo giorno successivo al compimento del primo provvedimento istruttorio, qualora si avveda che la corretta o mutata qualificazione del reato involga la competenza di altro Commissario sulla base dei presenti criteri. La cancelleria procede a trasmetterlo al Commissario competente. Scaduto il termine di cui sopra, l'Inquirente è comunque tenuto a comunicare al Dirigente e al Commissario competente per materia, sulla base dei presenti criteri, la circostanza che il procedimento istruttorio sarebbe rientrato nella



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

competenza di quest'ultimo. Questi può richiedere al Dirigente che si proceda ai sensi dell'art. 16, l. 100/2013. Il Dirigente può sempre provvedervi d'ufficio.

5.3. Qualora, nel corso delle indagini, il Giudice Inquirente reputi necessario procedere, in ragione di connessione, per altri titoli di reato che non rientrerebbero nella propria competenza per materia sulla base dei presenti criteri è tenuto a comunicare tale circostanza al Commissario competente e al Dirigente. In tale comunicazione, il Giudice Inquirente è tenuto ad evidenziare le ragioni di economia processuale o di semplificazione istruttoria che rendono necessaria la riunione dei procedimenti. Il Giudice competente per materia può richiedere al Dirigente che si proceda ai sensi dell'art. 16, l. 100/2013. Il Dirigente può sempre provvedervi d'ufficio.

5.4. Qualora sia necessaria la riunione di più procedimenti per connessione, questa avviene in capo all'inquirente assegnatario del primo procedimento in ordine di tempo che ne dà comunicazione al Dirigente e al Commissario interessato. Ciascun Commissario titolare degli altri procedimenti riuniti al primo in ordine di tempo può richiedere al Dirigente che si proceda ai sensi dell'art. 16, l. 100/2013. Il Dirigente può sempre provvedervi d'ufficio.

5.5. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per connessione quella di cui all'art. 27 c.p.p. nonché quella che si verifica nei casi di concorso di persone nel reato, se più persone con condotte indipendenti hanno realizzato l'evento o se dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri.

5.6. Le parti possono sempre segnalare, attraverso apposita istanza motivata, alla Cancelleria e, per il tramite di questa, all'Inquirente titolare del procedimento



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

questioni di competenza che riguardino l'applicazione dei presenti criteri di assegnazione.

5.7. I Commissari della legge di Bona, Morsiani e Volpinari provvedono alla reperibilità penale, secondo turni settimanali che si succedono secondo l'ordine alfabetico crescente. La tabella delle reperibilità è comunicata, a cura della cancelleria, ai Commissari e agli altri soggetti interessati. In caso di impossibilità ad intervenire del Giudice reperibile, lo stesso deve provvedere a contattare i Giudici successivi secondo l'ordine di reperibilità, in ogni caso assicurandosi della relativa presa in carico dell'intervento. Con specifico provvedimento, il Giudice reperibile, o colui che lo sostituisce ai sensi del precedente periodo, impartisce istruzioni ai competenti uffici, servizi, organi di polizia, ecc.

5.8. Nel caso di atti improcrastinabili, allorché si verifici, a seguito di reiterati tentativi, l'irraggiungibilità del giudice reperibile, l'istante procede a contattare i Giudici successivi secondo l'ordine di reperibilità. Il Commissario che, benché reperibile, sia risultato irraggiungibile, è tenuto a fornire al dirigente una tempestiva giustificazione scritta delle motivazioni di tale irraggiungibilità.

5.9. Qualora nell'ambito di un procedimento per rogatoria emerga una notizia di reato rientrante nella giurisdizione sammarinese, il giudice della rogatoria ne dà comunicazione al Giudice Inquirente competente per materia, in base ai presenti criteri.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

6. Disposizioni relative alla decisione penale.

6.1. Alla funzione decisoria penale sono assegnati il Commissario Battaglino e il Commissario Buriani. L'assegnazione dei fascicoli avverrà secondo il criterio dell'alternanza cominciando dal commissario Battaglino. Nel caso di procedimenti istruiti da uno dei Commissari, la decisione spetterà all'altro, con successiva compensazione alla successiva assegnazione.

7. Disposizioni transitorie relative ai procedimenti nella decisione penale

7.1. Al fine di equilibrare i carichi di lavoro tra i giudici della decisione penale e fino al 31 dicembre 2019, al Commissario della Legge Buriani sono assegnati tutti i procedimenti penali relativi a processi già pubblicati e per i quali non ha avuto luogo la fissazione della prima udienza dibattimentale, già attribuiti al Commissario della Legge Roberto Battaglino, nonché tutti i procedimenti penali che saranno pubblicati dai Giudici Inquirenti ad eccezione di quelli che il Commissario della Legge Buriani abbia conosciuto, in ragione del proprio ufficio. Questi ultimi sono assegnati al Commissario della Legge Roberto Battaglino.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

8. Disposizioni relative agli Uditori commissariali

8.1. Ai fini e per l'effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, l. cost, 144/2003, ciascun Uditore commissariale è assegnato a due Commissari secondo le disposizioni che seguono:

8.1.1. Manuela Albani: Commissari della legge Buriani e di Bona

8.1.2. Elisa Beccari: Commissari della legge Giovagnoli e Simoncini

8.1.3. Aurora Filippi: Commissari della legge Battaglino e Volpinari

8.1.4. Francesco Santoni: Commissari della legge Belluzzi e Pierfelici

8.1.5. Elia Zaghini: Commissari della legge Morsiani e Pasini

8.2. Il lavoro in delega a ciascun Uditore è equamente distribuito fra i due Giudici con cui lo stesso collabora, che sono tenuti a coordinarsi a tale fine.

8.3. Le deleghe in essere al momento in cui queste disposizioni acquistano efficacia si intendono cessate. Le nuove deleghe saranno disposte dai Commissari a cui essi sono assegnati, nell'ambito delle proprie materie di attribuzione.

8.4. Salvo quanto di seguito disposto in via transitoria, ciascun Uditore è autorizzato a prestare la propria collaborazione e attività esclusivamente nei confronti del Giudice cui è stato assegnato.

8.5. Di ogni delega agli Uditori Commissariali è data comunicazione al Dirigente del Tribunale.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

9. Disposizioni transitorie relative agli Uditori commissariali

9.1. All'esclusivo fine di assicurare il soddisfacimento di esigenze di economia procedimentale, per un periodo di quattro mesi, ciascun Commissario titolare, per quanto di competenza, potrà concordare con gli altri Commissari interessati che l'Uditore assegnato continui a seguire procedimenti per conto di altri Commissari. Di tali deleghe concordate è data notizia al Dirigente, con indicazione dell'oggetto delle medesime.

10. Disposizioni transitorie e finali relative a tutti gli uffici giudiziari

10.1. Salvo che sia altrimenti previsto dalla presenti disposizioni, nel caso in cui, in conseguenza delle presenti disposizioni, all'interno del medesimo settore, civile o penale, risultino mutamenti delle relative assegnazioni, ciascun Commissario continuerà comunque ad esercitare le precedenti attribuzioni con riferimento ai fascicoli pendenti precedentemente assegnati, mentre le nuove assegnazioni avverranno sulla base dei presenti criteri dal momento in cui questi saranno efficaci.

10.2. In via provvisoria e urgente, in attesa della approvazione o ratifica da parte del Consiglio Giudiziario, le sostituzioni tra i giudici sono disciplinate come segue.

10.3. In caso di assenza di un Commissario della legge, la relativa sostituzione - da limitarsi agli atti urgenti - è garantita dal Commissario della legge titolare della medesima attribuzione cui afferisce il procedimento in cui si è manifestata l'urgenza medesima e, in caso di sua impossibilità, dal Giudice reperibile. Nel caso in cui la



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

competenza sia comune a più di due Commissari della legge, la sostituzione segue l'ordine alfabetico previsto per assegnazione. La Cancelleria provvederà, con la successiva assegnazione di un procedimento afferente la medesima attribuzione, a riequilibrare il numero delle assegnazioni fra i Giudici.

10.4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricsuzione del titolare del procedimento, accertata secondo il procedimento previsto dalla legge, la sostituzione è garantita dal Commissario della legge titolare della medesima attribuzione cui afferisce il procedimento rispetto al quale tali cause si sono verificate. Nel caso in cui la competenza sia comune a più di due Commissari della legge, la sostituzione segue l'ordine alfabetico previsto per assegnazione. La Cancelleria provvederà, con la successiva assegnazione di un procedimento afferente la medesima attribuzione, a riequilibrare il numero delle assegnazioni fra i Giudici.

10.5. Qualora eventuali ragioni di astensione o ricsuzione rispetto ad un procedimento siano accertate in capo ad entrambi i Giudici titolari della medesima attribuzione cui afferisce il procedimento in questione, l'assegnazione del relativo procedimento avverrà mediante sorteggio tra gli altri Giudici.

10.6. Al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio di amministrazione della giustizia, nonché di fronteggiare il carico pendente e l'arretrato, e in ossequio alle migliori prassi e sperimentazioni in atto in altri ordinamenti, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun Giudice e il dovere di approfondimento e completezza della motivazione, si raccomanda di prestare particolare attenzione all'esigenza di sinteticità dei provvedimenti.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

10.7. Tutti i Commissari della legge sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni eventuale problema, disfunzione, aggravio temporaneo dei carichi di lavoro, al fine di consentire un costante, efficace monitoraggio degli stessi, funzionale all'adozione dei correttivi eventualmente necessari.

10.8. Le presenti disposizioni saranno oggetto di una generale verifica semestrale e, se non modificate, dovranno intendersi confermate. Esse abrogano e sostituiscono tutte le disposizioni in ogni tempo precedentemente adottate, relativamente all'attività dei Commissarie e degli Uditori giudiziari, tranne quelle espressamente richiamate dal presente atto e quelle adottate ai sensi dell'art. 16, l. 100/2013.

10.9. Esse non possono essere sottoposte a deroga, integrazione, abrogazione, sostituzione o altra modifica da parte del Dirigente, se non in forma espressa, con contestuale nuova pubblicazione delle presenti disposizioni così come emendate.

10.10. Le presenti disposizioni sono trasmesse, a cura della Cancelleria, a tutto il personale del Tribunale, ai Commissari della legge, agli Uditori Giudiziari, ai Procuratori del Fisco, all'Avvocatura dello Stato, agli organi di polizia giudiziaria, agli altri organi della giurisdizione, al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, al Presidente della Corte del Trust, al Segretario di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia, al Presidente della Commissione affari di giustizia, agli altri componenti del Consiglio giudiziario in seduta plenaria, nonché agli Ecc.mi Capitani Reggenti, anche ai fini della comunicazione al Consiglio grande e Generale e al Congresso di Stato. Sono altresì comunicate al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Notai e a quello dei Dottori commercialisti.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

10.11. Le presenti disposizioni acquistano efficacia dal giorno 2 aprile 2019 e sono pubblicate nell'Albo del Tribunale nonché, in formato elettronico, sulla pagina web della Segreteria di Stato alla Giustizia.

San Marino, 28 marzo 2019/1718 d.f.R.

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA DI SAN MARINO' and 'TRIBUNALE' around its perimeter. The signature is a stylized, cursive script.